

STUDIO PICCO

CONSULENZA TRIBUTARIA - DEL LAVORO - REVISIONE CONTABILE

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

Codice fiscale e partita I.V.A. 01177950993

Genova, 6 dicembre 2022

CIRCOLARE N. 32 /2022

Alla rispettabile clientela

Le novità del DL Aiuti-Quater

(DL n. 176 del 18.11.2022)

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con il DL n. 176 del 18.11.2022, Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18.11.2022 (meglio noto come DL Aiuti-Quater) il legislatore ha **introdotto nel nostro ordinamento ulteriori misure per fronteggiare la crisi energetica, tra cui la possibilità di rateizzare gli aumenti delle bollette relative ai consumi effettuati dal 01.10.2022 e l'estensione al mese di dicembre 2022 dei crediti d'imposta riconosciuti per i mesi di ottobre e novembre dal DL n. 144/2022.** Tra le varie novità introdotte, si segnalano le seguenti: *i)* viene **innalzato il limite di fringe benefit concessi ai dipendenti per il pagamento di bollette ed utenze da 600 a 3.000 euro**; *ii)* viene introdotto un **contributo per l'adeguamento degli strumenti di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi**; *iii)* viene introdotto un **contributo a fondo perduto in favore degli enti che gestiscono impianti sportivi**; *iv)* viene prevista la **riduzione del superbonus dal 110% al 90% ed una modifica, più in generale, della disciplina di riferimento** (per le villette delle persone fisiche viene prevista la possibilità di accedere al beneficio del 90% se sono stati avviati gli interventi a partire dal 01.01.2023, mentre per gli immobili terremotati viene confermata la detrazione al 110% per le spese sostenute fino al 31.12.2025); *v)* viene prevista, come detto, la **rateizzazione degli aumenti delle bollette in 12-36 mesi; vengono introdotte agevolazioni in termini di accise sui carburanti** (tra le altre 478,40 euro per mille litri di benzina) e di **IVA sul gas naturale** (5% per le risorse utilizzate per autotrazione) fino al prossimo 31.12.2022.

Premessa

Con il DL n. 176 del 18.11.2022 (c.d. "DL Aiuti-Quater") il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento alcune nuove disposizioni per fronteggiare la crisi energetica, nonché altri provvedimenti urgenti in materia fiscale, tra cui la rimodulazione dei benefici concessi con il c.d. "super bonus".

In materia di **acquisto di energia e gas** viene previsto un nuovo credito per il mese di dicembre 2022 a favore delle imprese per i consumi di energia e gas nella misura del 30-40% a seconda delle

caratteristiche dell'attività, da utilizzare in compensazione e cedibili per intero dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti.

A favore degli **impianti sportivi**, viene previsto un **contributo a fondo perduto in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche, discipline sportive, enti di promozione e federazione sportive** (anche del settore paralimpico) **che gestiscono impianti sportivi e piscine**.

A favore degli **enti del terzo settore**, a fronte dei maggiori oneri sostenuti per l'energia elettrica e il gas, vengono introdotti alcuni contributi straordinari parametrati all'incremento dei costi sostenuti nel terzo trimestre dell'anno 2022 rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021.

Viene prevista, inoltre, la **riduzione delle accise su benzina**, olio da gas o gasolio usato come carburante ed altre ancora fino al 31.12.2022, oltre alla **riduzione dell'IVA** al 5% per il gas naturale usato per autotrazione.

Le novità del DL Aiuti-Quater

Determinazione prezzi utenze domestiche

Viene posticipata dal 01.01.2023 al 10.01.2024 la data dalla quale decorre la soppressione di quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, del DL n. 164/2000, ai sensi del quale per i clienti domestici, *"Autorità per l'energia elettrica e il gas continua transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento"*.

Credito d'imposta energia e gas

Con riferimento al mese di dicembre 2022, viene riconosciuto un credito d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale sulla falsariga di quanto previsto dall'articolo 1 del **"DL Aiuti-ter"**.

Il credito viene riconosciuto, alle medesime condizioni del DL Aiuti Ter:

1. alle imprese energivore, nella misura del 40% della componente acquistata e utilizzata nel mese di dicembre 2022;
2. alle imprese non energivore dotate di contatori di energia di potenza pari o superiore a 4,5kw, nella misura del 30% della componente acquistata e utilizzata nel mese di dicembre 2022;
3. alle imprese gasivore, nella misura del 40% della componente acquistata e utilizzata nel mese di dicembre 2022;
4. alle imprese non gasivore, nella misura del 40% della componente acquistata e utilizzata nel mese di dicembre 2022.

I crediti d'imposta relativi ad il terzo ed al quarto trimestre 2022 possono essere utilizzati esclusivamente in compensazione nel modello F24, oppure ceduti per intero dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi istituti di credito ed intermediari finanziari (con possibilità di ulteriore cessione per un massimo di due volte a soggetti vigilati).

I beneficiari devono inviare, entro il 16.03.2023, comunicazione all'Agenzia

delle Entrate riferita ai crediti del terzo e del quarto trimestre 2022 maturato nell'esercizio.

Impianti sportivi e spese energetiche

Viene potenziato il contributo a fondo perduto in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche, discipline sportive, enti di promozione sportiva e federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e piscine.

Oltre ad un incremento delle risorse stanziato dal DL n. 144/2022, viene prevista l'inclusione tra i beneficiari anche del Comitato Olimpico Nazionale Italiano - CONI, il Comitato Italiano Paralimpico - CIP e la società Sport e Salute SpA.

Enti terzo settore e spese energetiche

Viene integrata la disposizione introdotta dal DL n. 144/2022 a favore degli ETS con un incremento delle risorse stanziato per i singoli contributi e introducendo un ulteriore contributo riservato agli enti che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore degli anziani.

Sono ammessi, in tali ipotesi: enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di transizione al RUNTS, ONLUS iscritte nell'Anagrafe tenuta dall'Agenzia delle Entrate, fondazioni, associazioni, aziende di servizi alla persona di cui al DLgs. 4.5.2001 n. 207, enti religiosi civilmente riconosciuti.

Il nuovo contributo è calcolato in proporzione all'incremento dei costi sostenuti nel terzo trimestre 2022 rispetto al periodo dell'anno precedente.

Incremento soglia fringe benefit

Viene apportata una modifica al DL n. 115/2022 che consente l'innalzamento da 600 a 3.000 euro dei fringe benefit che possono essere fruiti, per il 2022, sotto forma di rimborsi ai dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico, energetico, e del gas naturale.

La deroga riguarda solo l'individuazione del fringe benefit e dell'importo soglia, ordinariamente pari a 258,23 euro.

In caso di superamento del limite di 3.000 euro l'intero importo va assoggettato a tassazione.

Accise carburanti e IVA

Secondo quanto previsto dal DL, le accise sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante sono rideterminate come segue:

1. **benzina:** 478,40 euro per mille litri;
2. **olio da gas o gasolio usato come carburante:** 367,40 euro per mille litri;
3. **gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti:** 182,61 euro per mille chilogrammi;

4. **gas naturale usato per autotrazione:** zero euro per metro cubo.

Inoltre, l'aliquota **IVA** da applicare al gas naturale usato per autotrazione è fissata in misura pari al 5%.

La rideterminazione delle aliquote si applica a decorrere dal 19.11.2022 e fino al 31.12.2022. Durante tale periodo non trova applicazione l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante e previsto dal n. 4 bis della Tabella A allegata al D.Lgs. n. 504/95.

Rateizzazione aumenti bollette

Le imprese con utenze collocate in Italia possono chiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo e per la componente energetica di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi da quello termoelettrico eccedente l'importo medio contabilizzato nel periodo tra il 01.01 ed il 31.12.2021

La misura trova applicazione con riferimento ai consumi effettuati dal 01.10.2022 e fino al 31.03.2023, fatturati entro il 30.09.2023.

Coloro che sono interessati alla rateazione degli importi devono presentare istanza ai fornitori entro il prossimo 19.12.2022: in tal caso potranno accedere ad una rateazione dell'importo per un minimo di 12 ed un massimo di 36 rate mensili.

Il piano di rateazione presuppone l'effettivo rilascio della garanzia SACE sui finanziamenti richiesti dai fornitori e l'effettiva disponibilità di almeno un'impresa di assicurazione a stipulare con l'impresa richiedente una copertura assicurativa sull'intero credito rateizzato.

In caso di inadempimento di 2 rate, anche non consecutive, l'impresa aderente al piano decade dal beneficio della rateizzazione ed è tenuta al versamento dell'intero importo residuo dovuto.

Contributi autotrasporto

Viene prevista l'erogazione di due contributi:

1. il primo per il sostegno del settore dell'autotrasporto di merci;
2. il secondo, a favore del settore dei servizi di trasporto di persone su strada, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle Infrastrutture, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali.

Novità in materia "Superbonus"

Come anticipato in premessa, attraverso una modifica all'articolo 119, viene prevista la rimodulazione del beneficio a favore degli **interventi effettuati dai condomini e dalle PF su parti comuni di edifici interamente posseduti**, purché composti da massimo 4 unità, nonché dalle **PF per gli interventi sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio:**

1. per le spese sostenute dal 01.07.2020 al 31.12.2022, il beneficio spetta

nella misura del 110%;

2. per le spese sostenute nel 2023, il beneficio spetta nella misura del 90%;
3. per le spese sostenute nel 2024, il beneficio spetta nella misura del 70%;
4. per le spese sostenute nel 2025, il beneficio spetta nella misura del 65%.

L'agevolazione spetta nella medesima misura anche a ONLUS, ODV e APS iscritte negli appositi registri.

La riduzione dal 110 al 90% prevista nell'anno 2023 non si applica agli interventi per i quali al 25.11.2022 è stata presentata la CILA. In caso di interventi su edifici condominiali, viene inoltre richiesta l'approvazione della delibera di esecuzione dei lavori in data antecedente al 25.11.2022.

Per gli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici, la riduzione non trova applicazione nel caso in cui alla data del 25.11 risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

Con riferimento agli **interventi sulle villette** di PF, invece, il superbonus spetta nella misura del 110% con riguardo alle spese sostenute entro il 31.03.2023 a condizione che alla data del 30.09.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% del complessivo. Il beneficio successivamente prosegue con aliquota del 90% in relazione a spese sostenute entro il 31.12.2023 se gli interventi sono stati avviati a partire dal 01.01.2023 (solo in caso di godimento di proprietà o diritto reale, immobile adibito ad abitazione principale e reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro).

Per gli immobili in **territori terremotati** la detrazione continua a spettare al 110% per le spese sostenute fino al 31.12.2025 per quegli immobili situati nei comuni colpiti da eventi sismici.

Con riferimento alla cessione della detrazione e dello sconto, viene introdotta la possibilità di utilizzare in 10 rate annuali i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o sconto in fattura (la comunicazione di sconto o cessione deve essere inviata all'agenzia entro il 30.10.2022).

Proroga versamenti settore sportivo

Viene prevista la sospensione dei versamenti fiscali e contributivi per gli operatori del settore sportivo fino al 22.12.2022, anziché fino allo scorso 30.11.2022.

La sospensione, ricordiamo, si applica alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, operate in qualità di sostituto d'imposta, ai contributi previdenziali, assistenziali ed ai premi INAIL, all'IVA e alle imposte sui redditi.

Esenzione importa di bollo

Con l'entrata in vigore del DL n. 176/22 sono esenti da imposta di bollo le domande di contributi presentate da soggetti colpiti da eventi calamitosi o eccezionali opportunamente dichiarati, purché esista un nesso di causalità tra il contributo e l'evento calamitoso.

Esenzione IMU settore spettacolo

Secondo quanto previsto dal DL, le disposizioni previste dal DL n. 104/2020 in materia di esenzione dall'IMU per gli anni 2021-2022 per gli immobili destinati a spettacoli (cinematografici, sale, teatri, ecc) della categoria D/3 va interpretata nel senso che la seconda rata IMU 2022 non è dovuta nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti per gli "aiuti de minimis".

Il beneficio, di conseguenza, è subordinato all'autorizzazione della Commissione Europea.

Adeguamento strum. memorizzazione elettronica

In vista delle novità introdotte in materia di lotteria degli scontrini, viene disciplinata la concessione di un contributo per l'adeguamento degli strumenti di memorizzazione elettronica e trasmissione dei corrispettivi.

Il contributo verrà concesso sotto forma di credito d'imposta e ammonterà al 100% della spesa sostenuta, nel limite massimo di 50 euro per ogni strumento.

Si resta a disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

STUDIO PICCO